



COMUNE DI PETRIOLO
Provincia di Macerata

Registro Generale n. 63

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 62 DEL 03-07-2018

**Oggetto: SGOMBERO, DIVIETO DI ACCESSO E DI UTILIZZO EDIFICIO SITO
IN VIA MARCO MARTELLO, 39 E 41, PACETTI NADIA - REVOCA
ORDINANZA DEL SINDACO N. 7 DEL 09/01/2018**

L'anno duemiladiciotto addì tre del mese di luglio, il Sindaco LUCIANI ING. DOMENICO

Premesso:

- che il territorio del Comune di Petriolo è stato interessato da eventi sismici di eccezionale intensità che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017;
- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/08/2016 è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico di cui sopra che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
- che con successive delibere del Consiglio dei Ministri sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 è stato prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;
- che ai sensi dell'art 16 sexies del DL 91/2017, convertito in legge 123/17, è stata disposta la proroga dello stato di emergenza fino al 28 febbraio 2018;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, che ai sensi dell'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, è stata prorogata di ulteriori 180 giorni la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 (T.U.EE.LL.) e in particolare gli artt. 50 e 54, relativamente alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

Vista la Legge n. 225 del 24/02/1992 che istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile;

Visto il Decreto Legislativo n. 112 del 31/03/1998 recante conferimento di funzioni dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;

Vista la Legge Regionale 32/2001 relativa al Sistema regionale di protezione civile;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 26/08/2016 n. 388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016";

Visto il Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 come convertito dalla Legge n. 229 del 15 dicembre 2016;

Visto il Decreto Legge n. 8 del 9 febbraio 2017 come convertito dalla Legge n. 45 del 7 aprile 2017;

Dato atto che, a seguito degli eventi sismici in premessa, in data 22/11/2016 si è svolto un sopralluogo per valutare l'agibilità dell'edificio secondo la procedura FAST da parte di personale tecnico del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale presso l'edificio ad uso abitativo sito in via Marco Martello, 39 e 41 individuato catastalmente al foglio 9 part. 79 sub. 3-4-5 (di seguito edificio di che trattasi);

Preso atto che dal suddetto sopralluogo è stato accertato che le condizioni di rischio derivanti dallo stato di danneggiamento dell'edificio di che trattasi non sono considerabili basse e che pertanto lo stesso è NON UTILIZZABILE;

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 7 del 09/01/2018 con la quale veniva ordinato lo sgombero, il divieto d'accesso e di utilizzo dell'edificio di che trattasi;

Preso atto della richiesta di revoca dell'Ordinanza Sindacale n.7 del 09/01/2018 e Perizia Giurata presentata dal Geometra Marco Ilari, assunta al protocollo n. 3382 del 03/07/2018;

Preso atto che dalla Perizia Giurata si evince che il giudizio di agibilità risulta essere "B – Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in parte) ma agibile con provvedimenti di P.I." e che l'inagibilità dell'edificio di che trattasi è limitata ai piani superiori (sub 3-4) in quanto le criticità riscontrate sono concentrate al piano primo e secondo;

Preso atto che dalla Perizia Giurata si evince che il piano terra (sub 5) non presenta lesioni e risulta agibile, con limitazione del divieto di accedere alla parte dell'area transennata di vicolo del Suffragio, tanto più che ha un ingresso indipendente e separato dall'accesso dei piani superiori;

Ritenuto che la situazione rilevata dalla Perizia Giurata è tale da far sussistere un potenziale pericolo per l'incolumità degli occupanti e degli utilizzatori limitatamente ai piani primo e secondo (sub 3-4), (di seguito PORZIONE dell'edificio di che trattasi);

Dato atto che dagli atti catastali della PORZIONE dell'edificio di che trattasi risulta essere:

Individuato catastalmente	Intestato a
Foglio 9, Part. 79, sub 3-4	PACETTI NADIA

Dato altresì atto che della situazione accertata si è data immediata informazione diretta agli interessati a cui è stato anche intimato verbalmente lo sgombero dell'edificio di che trattasi;

REVOCA

l'ordinanza sindacale n. 7 del 09/01/2018 con decorrenza dalla data della notifica della presente

DICHIARA,

sulla base dell'esito della Perizia Giurata, la PORZIONE dell'edificio di che trattasi TEMPORANEAMENTE INAGIBILE ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento;

Al fine di tutelare e salvaguardare la sicurezza e l'incolumità degli occupanti,

ORDINA

per le motivazioni sopra indicate e che si ritengono espressamente richiamate, dalla data odierna e fino a revoca della presente Ordinanza:

- lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo della PORZIONE dell'edificio di che trattasi e dell'area transennata di vicolo del Suffragio ai proprietari/titolari di diritti reali e a chi, a qualunque titolo, lo occupi, nonché a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale autorizzato ai sensi di legge o per le persone espressamente autorizzate dal Sindaco;
- la chiusura delle valvole principali degli impianti di acqua e gas metano della PORZIONE dell'edificio di che trattasi, se presenti, ai proprietari/titolari di diritti reali e a chi, a qualunque titolo, lo occupi;
- che il proprietario, o chiunque, a qualsiasi titolo, ne abbia la disponibilità, proceda ad adottare provvedimenti finalizzati ad impedirne l'accesso a chiunque;

DISPONE

Per gli uffici, ognuno per la propria competenza,

- che copia della presente ordinanza sia notificata a norma di legge ai proprietari/titolari di diritti reali dell'edificio di che trattasi e a chi, a qualunque titolo, lo occupi;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge;
- che la presente ordinanza venga affissa sulle porte di ingresso della PORZIONE di edificio di che trattasi unitamente ad un cartello con l'indicazione di pericolo e di divieto di accesso;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura di Macerata;
 - Questura di Macerata;
 - Comando Stazione Carabinieri di Mogliano;
 - Gestori/distributori dei servizi di rete cui l'edificio è allacciato (energia elettrica, gas metano, acqua, ecc.);

INCARICA

- l'Ufficio Segreteria di pubblicare e di trasmettere la presente Ordinanza agli uffici comunali per quanto di competenza nonché agli Enti e ai Gestori/distributori dei servizi di rete cui l'edificio è allacciato;
- l'Ufficio di Polizia Municipale di notificare agli interessati ed eseguire la presente Ordinanza, anche mediante la consultazione e le risultanze degli atti anagrafici dei residenti;
- l'Ufficio Servizi Demografici - Anagrafe - Stato Civile di accertare quali sono i nuclei familiari che agli atti risultano risiedere nell'edificio di che trattasi;
- l'Ufficio Sisma – Area Lavori Pubblici di verificare se sussistono pericoli per la pubblica incolumità e, se del caso, individuare le misure provvisorie contingibili e urgenti da adottare per la salvaguardia della pubblica incolumità;
- l'Ufficio Servizi Sociali di fornire assistenza per una sistemazione alloggiativa alternativa a chi ne faccia richiesta;

INDIVIDUA

quale responsabile del procedimento l'addetta alla Segreteria Sig.ra Gigliola Temperini;

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente Ordinanza è sanzionato dall'art. 650 del Codice Penale; che eventuali danni a persone e/o cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno posti a carico degli inadempienti;

che l'Ufficio Servizi Sociali è a disposizione per fornire assistenza per la sistemazione alloggiativa alternativa;

che tutta la documentazione inerente la presente Ordinanza è reperibile presso l'ufficio segreteria contattabile al n. 0733.550601;

che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro i termini previsti dal D.lgs. 104/2010 (60 gg);
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini previsti dal D.P.R. 24 novembre 1971, N. 1199 (120 gg);

che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente Ordinanza.


IL SINDACO
ING. DOMENICO LUCIANI